

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2019



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Normativa

- 4 Banche e intermediari finanziari che applicano i principi contabili nazionali – regole per il bilancio 2018
- 4 Coop, BCC e società di mutuo soccorso - contributo di vigilanza 2019-2020
- 4 Sisma provincia di Campobasso e Catania – fabbricati inagibili non concorrono al reddito e sono esenti da IMU e TASI
- 4 Sisma Regioni Centro Italia – limitata l'esenzione da imposta comunale di pubblicità e dalla tassa di occupazione di aree pubbliche
- 5 Il "Decreto crescita" è finalmente in Gazzetta

Prassi

- 6 Forfettari – cause ostative al regime – psicologa socia di società semplice immobiliare
- 6 Forfettari – cause ostative al regime – ex praticante che inizia l'attività professionale
- 6 Forfettari – cause ostative al regime – medico che percepisce dall'ASL sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo
- 6 Forfettari – cause ostative al regime – commercialista con quota di minoranza in S.r.l. di cui i genitori hanno la maggioranza
- 6 Forfettari – cause ostative al regime – commercialista socio al 50% di una S.r.l. che percepisce compensi di amministratore
- 7 Forfettari – cause ostative al regime – ingegnere con partecipazione in S.r.l. che si occupa di attività diverse da quella del professionista
- 7 Forfettari – cause ostative al regime – Avvocato con partecipazione in S.a.s.
- 7 Forfettari – cause ostative al regime – imprenditore che è anche liquidatore di 2 società
- 7 Forfettari – cause ostative al regime – commercialista con una quota del 50% in una S.r.l.
- 7 Forfettari – cause ostative al regime – imprenditore con partecipazione in S.a.s.
- 8 Forfettari – cause ostative al regime – medico socio di S.a.s. che si trasformerà in coop
- 8 Forfettari – cause ostative al regime – commercialista con partecipazione in S.a.s. di cui intende donare l'usufrutto
- 8 Forfettari – cause ostative al regime – commercialista che controlla una S.r.l. a cui fattura la maggior parte dei compensi
- 8 Forfettari – cause ostative al regime – persona fisica con partecipazione in S.a.s. che intende intraprendere attività d'impresa nel 2020
- 9 Numerazione delle fatture – commercio all'ingrosso di frutta
- 9 Divieto fatturazione elettronica - prestazioni professionali dei medici veterinari
- 9 Rettifica della detrazione IVA per spese incrementative del valore di beni ammortizzabili
- 9 Fatturazione elettronica: documento di accompagnamento all'esportazione
- 9 Definizione agevolata controversie fiscali: momento rilevante per individuare gli importi
- 9 Definizione agevolata controversie tributarie: IVA detratta indebitamente
- 10 Sisma+ecobonus - Cedibilità del credito di imposta corrispondente alla detrazione
- 10 Niente più invio con PEC per le deleghe per le fatture elettroniche
- 10 Sanzioni per la deduzione di costi e spese sostenuti in relazione a beni o servizi non effettivamente scambiati - definizione agevolata
- 10 PVC - Esposizione in dichiarazione del un credito superiore a quello spettante - definizione agevolata

Ordinary Assist

10 | Trasmissione per via telematica all'ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

11 | Specifiche tecniche

L'Agenzia delle entrate informa

12 | Software

12 | Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

13	Fondazione nazionale commercialisti	✓ Processo esecutivo: PVP e vendite telematiche - prassi in uso nei tribunali
	Consiglio nazionale commercialisti	✓ Cooperative – il calcolo della mutualità prevalente
	Organismo italiano di contabilità	✓ Valutazione dei titoli non immobilizzati e rivalutazione beni d'impresa – aspetti contabili

Ordinary Assist

NORMATIVA	
<p>Banche e altri intermediari finanziari che applicano i principi contabili nazionali – regole per il bilancio 2018</p> <p>L'art. 1, co. 1070 della legge n. 145/2018, a decorrere dall'esercizio chiuso o in corso al 31/12/18, consente ai soggetti che in precedenza erano obbligatoriamente tenuti ad applicare i principi contabili internazionali nella redazione dei propri bilanci, di applicare gli IAS in via facoltativa se non hanno titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Sono state ora emanate dalla Banca d'Italia le disposizioni di riferimento per redigere il bilancio d'esercizio e consolidato, chiuso o in corso al 31/12/18, da parte di banche e altri intermediari vigilati che decidano di applicare le disposizioni contabili nazionali.</p>	<p><i>Banca d'Italia, comunicato (G.U. n.98 del 27/4/19)</i></p>
<p>Coop, BCC e società di mutuo soccorso - contributo di vigilanza 2019-2020</p> <p>Determinata la misura del contributo dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperative e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2019-2020 per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli stessi enti. Il contributo, calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31/12/18 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2018, dovrà essere versato mediante modello F24 entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, decreto 27/2/19 (G.U. n.96 del 24/4/19)</i></p>
<p>Sisma Provincia di Campobasso e Catania – fabbricati inagibili non concorrono al reddito e sono esenti da IMU e TASI</p> <p>I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni della provincia di Campobasso e della provincia di Catania individuati nell'allegato 1 al decreto legge, relativi ad immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30/6/19, in quanto inagibili totalmente o parzialmente a causa degli eventi sismici, non concorrono alla formazione del reddito imponibile né ai fini del calcolo dell'Irpef e dell'Ires né del calcolo dell'ISEE, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e non oltre l'anno di imposta 2020.</p> <p>Detti fabbricati sono, altresì, esenti da IMU e TASI, a decorrere dalla rata in scadenza successivamente al 31/12/18 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre l'anno di imposta 2020.</p> <p>Per fruire delle esenzioni, il contribuente può dichiarare, entro il 31/12/19, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato al comune, che nei successivi 20 giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.</p>	<p><i>Art. 20 decreto-legge 18/4/19, n. 32 (G.U. n.92 del 18/4/19)</i></p>
<p>Sisma Regioni Centro Italia – limitata l'esenzione da imposta comunale di pubblicità e dalla tassa di occupazione di aree pubbliche</p> <p>Contrariamente a quanto previsto nella legge di bilancio per il 2019, che non ne prevedeva un limite, l'esenzione da imposta comunale sulla pubblicità, dal canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche riguarda il solo periodo dall'1/1/19 fino al 31/12/20, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici, ricompresi nei comuni</p>	<p><i>Art. 25 decreto-legge 18/4/19, n. 32 (G.U. n.92 del 18/4/19)</i></p>

Ordinary Assist

indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. n. 189/2016.	
Il “Decreto crescita” è finalmente in Gazzetta È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. del 30/4/19 il Decreto-legge n. 34 del 30/4/19. Le relative disposizioni, in vigore dall'1/5/19, saranno oggetto di dettagliata illustrazione in uno Special assist di prossima pubblicazione.	<i>Decreto-legge 30/4/19, n. 34 (G.U. n. 100 del 30/4/19)</i>

Ordinary Assist

PRASSI	
<p>Forfettari – cause ostative al regime – psicologa socia di società semplice immobiliare Una psicologa che è anche socia di una società semplice immobiliare può applicare nel 2019 il regime dei forfettari se la società semplice immobiliare di cui è socia non produce redditi, in fatto, d'impresa.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 114 del 23/4/19</i></p>
<p>Forfettari – cause ostative al regime – ex praticante che inizia l'attività professionale Un praticante (che tra il 2017 e il 2018 ha percepito compensi sotto forma di borsa di studio) può iniziare l'attività professionale applicando il regime agevolato nel 2019 posto che l'ultimo inciso dell'art. 1, co. 57, lett. d-bis) della legge n.190/2014 ha escluso espressamente dall'ambito di applicazione della causa ostativa i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l'esercizio di arti o professioni.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 115 del 23/4/19</i></p>
<p>Forfettari – cause ostative al regime – medico che percepisce dall'ASL sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo Il medico chirurgo che percepisce dall'Azienda U.S.L. un compenso qualificabile come reddito di lavoro autonomo ai Irpef e che svolge inoltre, l'attività di Guardia Medica per la quale percepisce dalla stessa U.S.L. un reddito qualificabile di lavoro dipendente non ricade nella causa ostativa di cui all'art. 1, co. 57, lett. d-bis) della legge n. 190/2014 qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) permanga senza subire alcuna modifica sostanziale; in tal caso potrà applicare il regime forfettario.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 116 del 23/4/19</i></p>
<p>Forfettari – cause ostative al regime – commercialista con quota di minoranza in S.r.l. di cui i genitori hanno la maggioranza Un commercialista che detiene il 20% delle quote di una S.r.l. - STP, di cui è anche amministratore, che svolge attività di servizi forniti da ragionieri e periti commerciali con codice ATECO che rientra nella medesima sezione di quella del professionista, di cui i genitori detengono il 60% del capitale sociale, può applicare il regime forfettario nel 2019 ma decade dal regime nel 2020 in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • risulta integrato il requisito del controllo (indiretto, ossia tramite i familiari); • l'attività del professionista è riconducibile a quella della STP (entrambe le attività rientrano nella sezione M ATECO e il professionista percepisce compensi di amministratore della s.r.l., tassabili con imposta sostitutiva, mentre la S.r.l. controllata dedurrà i correlati componenti negativi di reddito). 	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 117 del 23/4/19</i></p>
<p>Forfettari – cause ostative al regime – commercialista socio al 50% di una S.r.l. che percepisce compensi di amministratore Un commercialista socio al 50% di una S.r.l. - STP che svolge "servizi offerti da dottori commercialisti" di cui è anche amministratore e per detto incarico percepisce un compenso ricade nella causa ostativa di cui all'art. 1, co. 57, lett. d) della legge n. 190/2014 e, pertanto, potrà applicare il regime per il 2019 ma decadrà nel 2020 – a meno che non dovesse cessare dalla carica di amministratore - in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con la partecipazione del 50% nella STP risulta integrato il controllo diretto di cui all'art. 2359, co.1, n. 2, del codice civile; • sussiste la riconducibilità delle due attività economiche in quanto i codici ATECO delle attività svolte dal professionista e dalla S.r.l. controllata appartengono alla medesima sezione M ATECO, considerato che il professionista percepisce dalla S.r.l. compensi di amministratore, tassabili con imposta sostitutiva, con la società che deduce dalla 	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 118 del 23/4/19</i></p>

Ordinary Assist

<p>propria base imponibile i correlati componenti negativi di reddito.</p>	
<p>Forfettari – cause ostative al regime – ingegnere con partecipazione in S.r.l. che si occupa di attività diverse da quella del professionista Un ingegnere socio con una quota dell'1% di una S.r.l. che si occupa di installazione di apparecchiature di misurazione su imbarcazioni e preposto alla gestione tecnica di tale società può applicare per il 2019 il regime forfettario in quanto, a prescindere dalla circostanza se la figura di “preposto” determini una forma di controllo della società, la causa ostativa non risulterà integrata qualora, in linea con i codici ATECO formalmente dichiarati, l'attività in fatto esercitata dalla S.r.l. sia riconducibile a una sezione ATECO differente rispetto a quella cui è riconducibile l'effettiva attività esercitata dal professionista.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 119 del 23/4/19</i></p>
<p>Forfettari – cause ostative al regime – Avvocato con partecipazione in S.a.s. Un avvocato che detiene una partecipazione minoritaria (ereditata), quale socio accomandante, nella S.a.s. di famiglia, che svolge attività di commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione, ricade nella causa ostativa di cui all'art. 1, co. 57, lett. d) della legge n.190/2014 e, pertanto, può applicare il regime forfettario per il solo 2019 (in virtù della deroga prevista dalla circolare n. 9/2019), ma decadrà dal regime nel 2020, a meno che non dismetta la partecipazione nella S.a.s. di famiglia entro la fine del 2019.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 120 del 23/4/19</i></p>
<p>Forfettari – cause ostative al regime – imprenditore che è anche liquidatore di 2 società Un titolare di una ditta individuale che è, inoltre, liquidatore di 2 S.r.l. in liquidazione volontaria, una partecipata per il 10%, l'altra per il 60%, che hanno il medesimo codice ATECO dell'imprenditore individuale, dovrà verificare l'esistenza delle condizioni per l'applicazione della causa ostativa esclusivamente rispetto alla S.r.l. controllata. Posto che i codici ATECO delle attività svolte dall'imprenditore e dalla S.r.l. controllata appartengono alla medesima sezione ATECO, la riconducibilità delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente qualora l'imprenditore che usufruisce del regime forfettario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi, tassabili con imposta sostitutiva, alla S.r.l. controllata, la quale, a sua volta, deduce i correlati componenti negativi di reddito. In tal caso, l'imprenditore potrà applicare il regime forfettario nel 2019, ma decadrà dal regime nel 2020 qualora durante la fase di liquidazione effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi alla S.r.l. controllata. La causa ostativa in esame non si applica, invece, se la liquidazione si chiude nei primi mesi del 2019 durante i quali l'imprenditore non effettua alcuna cessione di beni e/o prestazione di servizi a favore della s.r.l. controllata.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 121 del 23/4/19</i></p>
<p>Forfettari – cause ostative al regime – commercialista con una quota del 50% in una S.r.l. Un commercialista che detiene una partecipazione del 50% in una S.r.l., composta da 2 soci integra il requisito del controllo diretto posto che con la partecipazione del 50% si ha l'influenza dominante di cui all'art. 2359, co. 1, n. 2, del codice civile. A prescindere dall'esame della riconducibilità delle attività effettivamente svolte ai codici ATECO formalmente dichiarati dalla società partecipata e dal professionista, qualora quest'ultimo non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla s.r.l. controllata viene meno la riconducibilità delle due attività economiche esercitate e quindi l'applicazione della causa ostativa.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 122 del 23/4/19</i></p>
<p>Forfettari – cause ostative al regime – imprenditore con partecipazione in S.a.s. Il titolare di una ditta individuale titolare al 31/12/18 di una partecipazione di minoranza come socio accomandatario in una S.a.s., che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle da lui svolte ricade nella causa ostativa di cui</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 123 del 23/4/19</i></p>

7

Ordinary Assist

<p>all'art. 1, co. 57, lett. d) della legge n.190/2014 e, pertanto, può applicare il regime forfettario per il solo 2019 (in virtù della deroga prevista dalla circolare n. 9/2019), ma decadrà dal regime nel 2020, a meno che non dismetta la partecipazione nella S.a.s. entro la fine del 2019.</p>	
<p>Forfettari – cause ostative al regime – medico socio di S.a.s. che si trasformerà in coop Un medico socio di una S.a.s. avente codice Ateco 32.50.20 “fabbricazione di protesi dentarie”, inattiva dal 2004, ricade nella causa ostativa di cui all'art. 1, co. 57, lett. d) della legge n.190/2014 e, pertanto, può applicare il regime forfettario per il solo 2019 (in virtù della deroga prevista dalla circolare n. 9/2019), ma decadrà dal regime nel 2020, a meno che non dismetta la partecipazione nella S.a.s. entro la fine del 2019. Nel caso in cui si perfezionasse una ipotizzata trasformazione della S.a.s. in cooperativa a responsabilità limitata nel corso del 2019, troveranno applicazione le disposizioni riguardanti la causa ostativa prevista in relazione alla detenzione di partecipazioni in S.r.l. In tal caso, in presenza di cessioni di beni o prestazioni di servizi operate dal medico nei confronti della coop di cui possiede quote partecipative, occorrerà verificare il controllo anche di fatto della coop e la riconducibilità delle effettive attività svolte dalla coop e dal professionista ai codici ATECO formalmente dichiarati.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 124 del 23/4/19</i></p>
<p>Forfettari – cause ostative al regime – commercialista con partecipazione in S.a.s. di cui intende donare l'usufrutto Un commercialista che detiene, come socio accomandante, una partecipazione del 15% in una S.a.s. che svolge esclusivamente attività di commercio di materiale da costruzione e che nel 2019 dona l'usufrutto di detta quota rimanendo titolare della sola nuda proprietà ricade nella causa ostativa di cui di cui all'art. 1, co. 57, lett. d) della legge n.190/2014. Pertanto, essendo integrata la causa ostativa il professionista decadrà dal regime forfettario nel periodo d'imposta 2020, ferma restando comunque l'applicabilità del regime forfettario nel periodo d'imposta 2019.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 125 del 23/4/19</i></p>
<p>Forfettari – cause ostative al regime – commercialista che controlla una S.r.l. a cui fattura la maggior parte dei compensi Un commercialista con codice Ateco 69.20.11 “Servizi forniti da dottori commercialisti” che detiene il 49% delle quote di una S.r.l. - STP che opera con il medesimo codice ATECO, e il cui volume d'affari è sviluppato esclusivamente nei confronti della S.r.l. di cui è co-amministratore, ricade nella causa ostativa di cui all'art. 1, co. 57, lett. d) della legge n. 190/2014. Potrà applicare il regime nel 2019 ma ne decadrà nel 2020, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il possesso di una partecipazione al 49% determina una forma di controllo di cui all'articolo 2359, co.1, n. 2, del codice civile (influenza dominante); • Le attività del professionista e della S.r.l. controllata sono tra loro riconducibili posto che i rispettivi codici ATECO appartengono alla medesima sezione ATECO (M), e il professionista percepisce compensi, tassabili con imposta sostitutiva, dalla S.r.l. controllata, la quale deduce i correlati componenti negativi di reddito. <p>Tuttavia, considerato che i chiarimenti sulla causa ostativa sono intervenuti con la circolare n. 9 del 10/4/19, al fine di salvaguardare i comportamenti tenuti nelle more della pubblicazione di tali chiarimenti, qualora non sia effettuata alcuna cessione di beni o prestazione di servizi da parte del professionista alla S.r.l. controllata a decorrere dal 10/4/19 il professionista non decadrà dal regime forfettario nel 2020.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 126 del 23/4/19</i></p>
<p>Forfettari – cause ostative al regime – persona fisica con partecipazione in S.a.s. che intende intraprendere attività d'impresa nel 2020 Il titolare della nuda proprietà di una partecipazione come socio accomandante di una S.a.s. che intende intraprendere un'attività d'impresa nel 2020 in regime forfettario</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 127 del 23/4/19</i></p>

Ordinary Assist

<p>ricade nella causa ostativa di cui all'art. 1, co. 57, lett. d) della legge n.190/2014 e pertanto, non potrà applicare nel 2020 il regime forfettario.</p>	
<p>Numerazione delle fatture – commercio all'ingrosso di frutta Nell'adempiere l'obbligo posto a suo carico dall'art. 34, co. 6, del decreto IVA, il cessionario titolare di una ditta individuale che svolge l'attività di commercio all'ingrosso di frutta ed ortaggi nel rispetto di un'ordinata contabilità, può determinarsi nel modo più confacente alla propria organizzazione aziendale (ad esempio, numerando progressivamente le fatture poi consegnate agli agricoltori cedenti facendole seguire da una o più lettere identificative), con l'unico limite dell'univocità, ossia dell'identificazione certa del documento, anche tramite la sua data, così da evitare duplicazioni od ostacolo all'attività di controllo.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 132 del 30/4/19</i></p>
<p>Divieto fatturazione elettronica - prestazioni professionali dei medici veterinari Il divieto di documentare tramite fattura elettronica prescinde da un'eventuale opposizione all'invio stesso, ipotesi nella quale l'operazione non può comunque essere documentata con fattura elettronica ex art. 1, co. 3, del d.lgs. n. 127 del 2015, ossia tramite Sistema di Interscambio (SdI) secondo le relative specifiche tecniche. A tale divieto non sfuggono le prestazioni rese dai medici veterinari che, laddove costituiscano oggetto di invio al Sistema tessera sanitaria, non possono comunque essere documentate con fattura elettronica tramite SdI.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 15 del 30/4/19 (consulenza giuridica)</i></p>
<p>Rettifica della detrazione IVA per spese incrementative del valore di beni ammortizzabili Per le spese di migliorie per interventi di manutenzione straordinaria effettuati su immobili di terzi, in caso di retrocessione dell'usufrutto, è corretta la rettifica della detrazione dell'Iva. Si tratta, infatti, di spese relative a beni ammortizzabili.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 131 del 30/4/19</i></p>
<p>Fatturazione elettronica: documento di accompagnamento all'esportazione Con l'entrata in vigore del regolamento CE n. 1875 del 18 dicembre 2006, in ambito extra UE, la prova dell'esportazione è fornita, in sostituzione del visto sul documento cartaceo, dal documento informatico rilasciato dalla dogana con la procedura Documento di Accompagnamento all'Esportazione (Dae), che fornisce un codice Movement Reference Number (Mrn). Il Dae viene rilasciato dalla dogana di esportazione allo spedizioniere o direttamente all'esportatore e accompagna la merce dalla dogana di esportazione fino alla dogana di uscita. Per effetto dell'informatizzazione delle procedure, dunque, non è più necessario che la dogana di uscita apponga materialmente sulla fattura il visto uscire, poiché esso è sostituito dal messaggio elettronico della dogana di uscita, sicché risultano superate le criticità evidenziate dall'istante.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 130 del 24/4/19</i></p>
<p>Definizione agevolata controversie fiscali: momento rilevante per individuare gli importi Nel caso di doppia soccombenza del Fisco in primo e in secondo grado, alla quale – a provvedimento normativo già vigente – ha fatto seguito una pronuncia di cassazione con rinvio sul ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate, la controversia può essere definita con il pagamento del 15% del relativo valore. Infatti, il momento rilevante per individuare gli importi da corrispondere per la definizione agevolata coincide con l'entrata in vigore del decreto legge 119/2018, ossia il 24/10/18, data in cui la controversia era interessata dalla sentenza sfavorevole all'ufficio emessa dalla Commissione tributaria regionale.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposte n. 110 e 111 del 18/4/19</i></p>
<p>Definizione agevolata controversie tributarie: IVA detratta indebitamente Nel caso di definizione ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 della controversia tributaria da parte del cessionario che abbia detratto l'IVA indebitamente addebitatagli a titolo di rivalsa, il cedente può presentare domanda di rimborso ai sensi dell'art. 30-ter del decreto IVA:</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposte n. 128 e 129 del 23/4/19</i></p>

Ordinary Assist

<p>a) entro il termine di due anni dalla data di restituzione al cessionario dell'importo pagato a titolo di rivalsa;</p> <p>b) per un importo pari a quanto restituito al cessionario, che non può essere superiore a quanto effettivamente pagato - con il codice tributo PF30 (IVA e relativi interessi -Definizione controverse tributarie - art. 6 DL n. 119/2018) di cui alla risoluzione n.29/E del 21/2/19 - dal cessionario per la definizione e, quindi, al massimo, nel caso in esame, pari al 90% del valore della controversia.</p> <p>Ciò comporta fra l'altro che rilevano le rate effettivamente pagate in caso di pagamento dilazionato di quanto dovuto per la definizione agevolata.</p>	
<p>Sisma+ecobonus - Cedibilità del credito di imposta corrispondente alla detrazione</p> <p>I soci lavoratori artigiani di un'impresa edile sub-appaltatrice, in quanto soggetti collegati agli interventi agevolati, possono essere destinatari della cessione del credito corrispondente alla detrazione "sismabonus+ecobonus" prevista per i lavori effettuati sui condomini.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 109 del 18/4/19</i></p>
<p>Niente più invio con PEC per le deleghe per le fatture elettroniche</p> <p>Dal 31/5/19 è abolita la modalità di invio delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica stabilita per i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega e che prevede l'invio, tramite PEC, di un file contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, nonché la copia di quelle cartacee.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 96618 del 17/4/19</i></p>
<p>Sanzioni per la deduzione di costi e spese sostenuti in relazione a beni o servizi non effettivamente scambiati - definizione agevolata</p> <p>Gli atti di irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 8, co. 2, del D.L. n. 16/2012, che non possono considerarsi correlate a maggiori imposte accertate, non sono assorbiti dalla definizione agevolata degli avvisi di accertamento, ma vanno sanati in via autonoma, con il pagamento del 40% del valore della controversia. Le sanzioni per la deduzione di costi e spese sostenuti in relazione a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati non sono "collegate ai tributi cui si riferiscono".</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 113 del 19/4/19</i></p>
<p>PVC - Esposizione in dichiarazione di un credito superiore a quello spettante - definizione agevolata</p> <p>Per la definizione agevolata di un'infedeltà dichiarativa collegata all'esposizione di un credito superiore a quello effettivamente spettante e per le eventuali "segnalazioni" contenute nel processo verbale di constatazione oggetto di regolarizzazione, l'esposizione in dichiarazione di un credito superiore a quello spettante può essere sanata mediante la sua rideterminazione per il periodo d'imposta oggetto di regolarizzazione.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 112 del 19/4/19</i></p>
<p>Trasmissione per via telematica all'ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio</p> <p>La trasmissione all'Enea dei dati e delle notizie concernenti gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non fa venir meno, se non effettuata, il diritto al bonus, dal momento che non è prevista alcuna sanzione per l'inadempimento.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 46 del 18/4/19</i></p>

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI			
COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ			
Agenzia delle Entrate e Federazione Italiana Giuoco Calcio- scambio dati L'Agenzia delle entrate e la Federazione Italiana Giuoco Calcio hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per lo scambio di informazioni utili a verificare l'equilibrio finanziario dei club.			<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 19/4/19</i>
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI			
SPECIFICHE TECNICHE			
Fatturazione pubblici	appalti	Definizione delle regole tecniche (Core Invoice Usage Specification) e delle modalità applicative nel contesto nazionale italiano per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 27/12/18, n. 148	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 99370 del 18/4/19</i>
Trasmissione corrispettivi	telematica	Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28/10/16 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n.99297 del 18/4/19</i>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
<p>Software Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • software di controllo riservato a banche, Poste e agenti della riscossione; • software di controllo e software di compilazione - dichiarazione di successione (versione 1.2.6); • software Docte2 - Variazioni colturali. 	<p><i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dal 16/4 al 30/4</i></p>
<p>Archivi, elenchi e altre utilità Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tabelle Comuni e sezione censuarie urbane e terreni - Software UniCert; • tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi; • archivi provinciali, comuni catasto urbano e comuni catasto terreni Catasto Fabbricati – Software Docfa4; • archivi Catasto Fabbricati – Software Docfa; • tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi; • tabella Enti Creditori/Beneficiari e tabella Codici Entrata; • tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo. 	

Ordinary Assist

DOTTRINA	
<p>Processo esecutivo: PVP e vendite telematiche - prassi in uso nei tribunali: Fondazione nazionale commercialisti</p> <p>Pubblicato un documento che illustra le prassi in uso nei Tribunali circa l'obbligo della pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche (PVP) e delle vendite con modalità telematiche.</p>	<p><u>FNC, documento di ricerca aprile 2019</u></p>
<p>Cooperative – il calcolo della mutualità prevalente: Consiglio nazionale commercialisti</p> <p>Pubblicato un documento che analizza le conseguenze apportate dal D.lgs. n. 139/2015, di riforma dei criteri di redazione dei bilanci societari, sul “calcolo della mutualità prevalente”.</p> <p>Il documento esamina le peculiarità e le criticità che hanno impatto sul calcolo della prevalenza derivanti, in particolare, dall’eliminazione dell’area straordinaria, nonché da altri nuovi criteri di classificazione e/o valutazione, quali, ad esempio, l’applicazione del nuovo criterio del costo ammortizzato.</p>	<p><u>CNDCEC, documento aprile 2019</u></p>
<p>Valutazione dei titoli non immobilizzati e rivalutazione beni d’impresa – aspetti contabili: Organismo italiano di contabilità</p> <p>Pubblicati i documenti interpretativi dell’OIC su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati - Interpretativo n. 4. Le indicazioni del documento si applicano ai bilanci relativi all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge n. 119/2018. In particolare, è stato chiarito che il documento non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”, in quanto iscritti e valutati al fair value e non al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. È stato, inoltre, specificato che la deroga contenuta nella norma si applica ai titoli iscritti nel bilancio 2017 e ai titoli acquistati durante l’esercizio 2018. Può essere, inoltre, applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa, motivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa. • Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa - Interpretativo n. 5. Le indicazioni del documento si applicano al primo bilancio successivo a quello in corso al 31/12/17. 	<p><u>OIC, Interpretativi 4 e 5</u></p>